

# Ministero delle Comunicazioni

**Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni  
Divisione 2<sup>A</sup>**

**LICENZA INDIVIDUALE  
PER L'INSTALLAZIONE E LA FORNITURA DI UNA  
RETE DI TELECOMUNICAZIONI (IN TECNICA ETSI GSM-R)  
ESCLUSIVAMENTE DEDICATA AL CONTROLLO  
ED ALL'ESERCIZIO DEL TRAFFICO FERROVIARIO  
RILASCIATA ALLA SOCIETA'  
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.**

## **Il Direttore Generale**

- VISTA la legge n. 71 del 29 gennaio 1994 di conversione del Decreto Legge 1 dicembre 1993 n. 487 e il D.P.R. 24 marzo 1995 n. 166 concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;
- VISTO il D.M. 4 settembre 1996 n. 537 recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e delle relative funzioni;
- VISTA la legge 31 luglio 1997 n° 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, di seguito denominata "Autorità";
- VISTO il D.P.R. 19 settembre 1997 n° 318 "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2002 n. 211 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2002 ;
- VISTO il D.M. 25 novembre 1997 "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", così come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1999 , e dalla delibera n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000;
- VISTO il decreto legislativo 8 agosto 1994, n° 490 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia e successive modificazioni;



# Ministero delle Comunicazioni

- VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 "Determinazioni dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni";
- VISTO il D.M. 27 febbraio 1998 "Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni";
- VISTO il D.M. 10 marzo 1998 "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni";
- VISTO il D.M. 25 marzo 1998 n. 113, recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
- VISTO il D.M. 23 aprile 1998 "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000 "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;
- Visto l'art. 2 bis, comma 10, della legge 20 marzo 2001 n. 66 di conversione del decreto legge 23 gennaio 2001 n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi;
- VISTA la legge 3 agosto 2001 n. 317 di conversione del decreto legge n. 217 del 12 giugno 2001 recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, nonché alla legge n. 400 del 23 agosto 1988 in materia di organizzazione del governo";
- VISTO il regolamento concernente le interfacce offerte dagli operatori di telecomunicazioni adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 20 marzo 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2002;
- VISTA la nota 111 del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze di cui al D.M. 8 luglio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 -supplemento ordinario 146 - del 20 luglio 2002;



# Ministero delle Comunicazioni

- VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, relativo alle disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2002;
- VISTA la raccomandazione CEPT T/R 25-09 relativa alla designazione di frequenze nella banda 900 MHz per scopi ferroviari, adottata a Chester nel 1990 e modificata a Budapest nel 1995;
- VISTO il parere espresso dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con nota prot. 4980/01/NA del 27 febbraio 2001;
- VISTA la domanda presentata dalla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in data 5 aprile 2002 e successive integrazioni volta ad ottenere licenza individuale per l'installazione e la fornitura di una rete di telecomunicazioni (in tecnica ETSI GSM-R) esclusivamente dedicata al controllo ed all'esercizio del traffico ferroviario ai sensi del D.M. 25 novembre 1997;
- VISTA la documentazione allegata alla suddetta istanza;
- VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, con il quale è stata rilasciata alla Ferrovia dello Stato S.p.A., la concessione sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- CONSIDERATO che dalla istruttoria effettuata la Società risulta in possesso dei requisiti richiesti;

## DETERMINA

1. Il rilascio della licenza individuale alla società **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** con sede legale in Roma – Piazza della Croce Rossa n. 1, per l'installazione e la fornitura di una rete di telecomunicazioni (in tecnica ETSI GSM-R) esclusivamente dedicata al controllo ed all'esercizio del traffico ferroviario, e per l'offerta dei relativi servizi come specificato nell'annesso capitolato d'onori, nei limiti di copertura dell'intera rete ferroviaria italiana e delle altre aree dove sono svolte attività direttamente connesse al trasporto ferroviario.
2. La licenza ha la durata di 20 anni a decorrere dalla data di rilascio ed è subordinata agli obblighi e vincoli previsti dalla normativa citata in premessa e a quelli assunti nella domanda stessa nonché all'impegno di versare i contributi stabiliti dalla normativa vigente in materia.




# Ministero delle Comunicazioni

3. Il capitolato d'oneri, associato alla licenza individuale di cui comma 1, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.M. 25 novembre 1997, è redatto sulla base degli elementi contenuti nella domanda e degli obblighi assunti dal licenziatario nel rispetto del successivo art. 4 del decreto ministeriale citato.
4. Alla società vengono assegnati i seguenti codici:  
NDC Network Destination Code "313"  
MNC Mobile Network Code "30"
5. La Società è tenuta a:
  - a) comunicare al Ministero delle Comunicazioni le caratteristiche tecniche relative all'offerta ai soggetti autorizzati dalla Società operanti nell'ambito dell'esercizio del trasporto ferroviario per tutti i nuovi servizi o prestazioni al fine di consentire le verifiche necessarie alla definizione delle eventuali modifiche da apportare, obbligatoriamente e senza indugi, sempre a cura della società, ai predetti servizi o prestazioni;
  - b) comunicare al Ministero delle Comunicazioni, previa richiesta, le caratteristiche tecniche degli impianti e delle apparecchiature impiegati nelle attività di installazione o fornitura di infrastrutture e di prestazioni di servizi di telecomunicazioni al fine di consentire le verifiche di competenza;
  - c) offrire le prestazioni da effettuare a fronte di provvedimenti e di richieste da parte delle competenti autorità giudiziarie, ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.P.R. 318/97;
  - d) fornire a richiesta del Ministero delle Comunicazioni, sia le informazioni sia la documentazione tecnica ed amministrativa necessarie a consentire l'applicazione del capitolato d'oneri nei tempi e nei modi da essa stabiliti;
  - e) assicurare, ai soli fini del miglioramento dell'Esercizio Ferroviario della Circolazione Treni, che le evoluzioni tecnologiche apportate alla rete ETSI GSM-R trovino, a cura della Società, tempestiva ed adeguata predisposizione degli apparati necessari a garantire le esigenze eventuali di sicurezza, nonché lo svolgimento, da parte dei competenti organi, delle attività di indagine;
  - f) porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altre bande di frequenza di utilizzatori autorizzati;
  - g) attuare prontamente tutti gli accorgimenti tecnici che il Ministero delle Comunicazioni, sentita la Società, riterrà indispensabili per la risoluzione del problema, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 comma 19, del D.P.R. 318/97, qualora, a causa di impianti eseguiti dalla Società, anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi o interferenze con altri impianti di telecomunicazioni di operatori autorizzati ;
  - h) le modalità di utilizzo delle frequenze debbono assicurare la capacità, l'efficienza e la qualità di servizio non inferiori a quanto dichiarato dalla Società se e per quanto applicabile alla rete GSM-R ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 318/97 e dell'art. 4 del d.m. 25 novembre 1997;



# Ministero delle Comunicazioni



- i) garantire la conformità della rete GSM-R ed i relativi apparati con le seguenti direttive:  
per la EMC ETS 300 342-3  
per la sicurezza elettrica EN 60950/ITC 95, EN 60315/ITC 215  
per gli aspetti radio GSM 13.21 v20.0 e successive modificazioni  
Direttiva 9-9.05/CE, DL 269/2001;
- k) all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia, ivi incluse le deliberazioni assunte dall'Autorità, per quanto applicabile;
6. L'Autorità e il Ministero delle Comunicazioni, sulla base delle norme vigenti, possono effettuare controlli e verifiche sull'esercizio del servizio autorizzato e sugli impianti utilizzati, ovunque ubicati, nonché sugli obblighi derivanti dalla presente licenza e dal capitolato d'onere ad essa associato.  
Il licenziatario è tenuto a consentire al Ministero delle Comunicazioni ed all'Autorità, ed ai loro delegati, l'accesso ai propri impianti e locali ed a mettere a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.
7. Il rilascio della presente licenza comporta l'obbligo d'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione istituito dalla Autorità con la delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, secondo le modalità previste nella detta delibera e nelle successive modificazioni e integrazioni.
8. La licenza non costituisce titolo per lo svolgimento dei servizi previsti su tecnologie diverse, ovvero per l'attribuzione di ulteriori frequenze o per il rilascio di ulteriori titoli autorizzatori.
9. Il presente atto viene emesso in duplice originale di cui uno trattenuto agli atti del Ministero delle Comunicazioni.

Roma, - 6 01 2002



Il Direttore Generale  
Dott.ssa Laura Aria